

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 13/2026

Perugia, 02 marzo 2026

Nuovo obbligo di collegamento tra registratore telematico e POS – Informativa ai clienti

A partire dal 2026 è previsto l'obbligo del collegamento tra:

- i “sistemi di registrazione dei corrispettivi”: Registratori telematici (“RT”) o procedura web “Documento Commerciale on line” presente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- e “gli strumenti di pagamento elettronico” (POS).

Il collegamento richiesto dall'AdE tra POS ed RT non è un collegamento fisico (tramite cavi), ma meramente informatico.

Gli strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati riguardano qualsiasi dispositivo:

- hardware: (dispositivo fisico)
- e software (piattaforme online, App e analoghe)

In particolare, si tratta:

- di “POS fisici”: che consentano il pagamento mediante “lettura” della carta di pagamento (bancomat o carta di credito/prepagata), tramite “strisciatura” o in modalità “contactless” (realizzato mediante tecnologia “NFC”). Tra essi rientrano:

ü non solo i tradizionali “terminali POS”

ü ma anche i cd. “SoftPOS”, costituiti da uno smartphone/tablet nel quale è installata una App che permette di accettare i pagamenti contactless (es: Nexi SoftPOS; SumUp Tap to Pay; Revolut Reader; ecc.)

- di “POS virtuali”: costituiti dagli strumenti che permettono di autorizzare/gestire pagamenti su Internet (in generale, cliccando su un link inviato via email/SMS o WhatsApp - Satispay Link; Nexi Pay-by-Link; SumUp Payment Link; ecc. – o con conferma effettuata tramite accesso ad un sito web).

Dati richiesti per l’abbinamento:

L’obbligo di collegamento richiede:

- la matricola del RT (rilevabile anche dal QR code apposto sul macchinario)
- l’identificativo univoco dei POS (terminal id)
- l’identificativo fiscale della banca o istituto finanziario che gestisce le transazioni POS (Acquirer)
- l’indirizzo unità locale: per ogni collegamento RT – POS occorre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati.

Nel caso di attività esercitata in forma ambulante, il sistema prevede un’apposita casella denominata “Dispositivo ambulante” che, se spuntata, inibisce la compilazione dei campi relativi all’indirizzo.

RT: matricola dispositivo POS	POS: terminal id	POS: codice fiscale Acquirer	Indirizzo unità locale
RTXXXXXXX		1111111119 (Multipay)	Roma, via Viterbo 15
RTXXXXXXX	D1234JD5678	2222222229 (Proxi)	Roma, via Viterbo 15
RTXXXXXXX	D1234JD5678	3333333339 (Finanzius)	Roma, via Viterbo 15

Procedura operativa:

Il collegamento può essere multiplo, nel senso che:

- 1 singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT
- 1 singolo RT può essere collegato a più POS (fisici o virtuali)

Per collegare i POS agli RT e ai Server RT, l’esercente o un suo intermediario delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, deve seguire i seguenti passaggi:

1. accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle entrate mediante la propria identità digitale SPID/CIE/CNS ovvero le credenziali Entratel/Fisconline (nel caso di società);

Fatture e Corrispettivi

Se vuoi saperne di più o ricevere assistenza consulta "Info e Assistenza" presente in alto a destra su tutte le pagine di Fatture e Corrispettivi.

Codice fiscale / Codice Entratel:

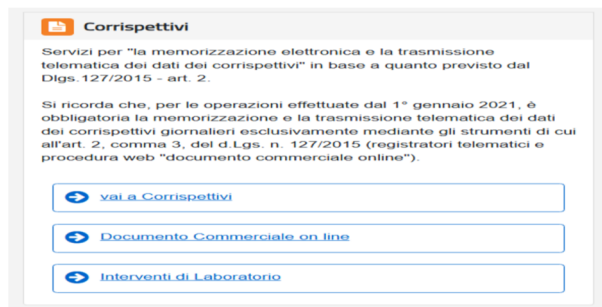
Password: Codice PIN:

☐ Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

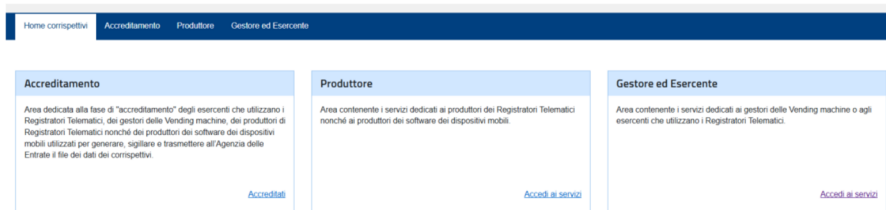
[Accedi](#)

[Entra con SPID](#) [Entra con CIE](#) [Entra con CNS](#)

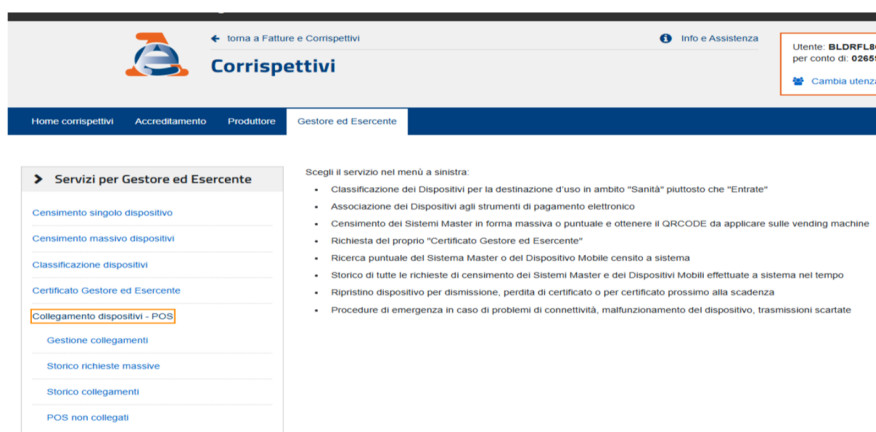
2. cliccare sul link “vai a Corrispettivi” del box “Corrispettivi” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”;



3. cliccare sul link “Accedi ai servizi” del box “Gestore ed Esercente” per accedere all’area dove sono presenti i servizi dedicati agli esercenti e ai gestori;



4. cliccare sul link “Collegamento dispositivi – POS”, presente nel menù a sinistra;



5. cliccare sul link Gestione collegamenti per accedere alla funzionalità di registrazione dei dati di collegamento tra POS e RT, che può essere effettuata in modalità puntuale o massiva.

I termini per la procedura:

La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (sarà disponibile dai primi giorni del mese di marzo 2026).

A partire dalla data di messa a disposizione della procedura web, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno **45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione** del collegamento tra gli RT e/o la procedura web "Documento Commerciale on line" e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.

Esempio 1:

L'esercente al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più POS, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento dei POS attivi nel mese di gennaio 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento viene effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell'apposita procedura web nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno "gennaio 2026" come data di collegamento.

Esempio 2:

L'esercente il 19 marzo 2026 entra in possesso di un nuovo POS.

Quando deve effettuare il collegamento?

L'obbligo di collegamento di un POS attivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno "marzo 2026" come data di collegamento.

Esclusioni dall'obbligo di abbinamento:

1) Corrispettivi privi di obbligo di emissione del documento commerciale:

Si tratta dei corrispettivi derivanti:

- dalle vendite tramite distributori automatici (cd. "vending machine")
- dalle cessioni di carburanti per autotrazione effettuati tramite POS
- dai servizi di ricarica per veicoli elettrici.

Questa tipologia di corrispettivi anche se incassati con pagamento elettronico **non** sono interessati dalle nuove disposizioni.

2) Corrispettivi privi di obbligo di certificazione del documento commerciale:

- vendita di tabacchi e generi di monopolio
- vendite a distanza (e-commerce)
- operazioni di cessioni/prestazioni effettuate a bordo di una nave/aereo/treno durante un trasporto internazionale (ad es. una cessione a bordo di una nave durante una crociera internazionale)
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, esercitate con qualsiasi mezzo, per i quali:
 - i biglietti di trasporto, inclusi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale

Se un esercente, che svolge una delle attività esonerate, emette comunque lo scontrino elettronico e trasmette i corrispettivi all'agenzia delle Entrate in modalità telematica è obbligato ad effettuare l'abbinamento dei pagamenti elettronici con l'Rt.

N.B. à l'esercente che svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web "Documento Commerciale on line" sia esonerate, se utilizza lo stesso POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi **deve comunque registrare il collegamento.**

Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei corrispettivi esonerati dall'obbligo di certificazione mediante documento commerciale, **non è tenuto a collegarlo** e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'esercente scelga di dichiarare l'uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l'incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.

Esempio 1:

L'esercente A gestisce una **tabaccheria** e utilizza un unico POS per incassare:

- i corrispettivi di vendite che non richiedono l'emissione di un documento commerciale (ad esempio: tabacchi, giochi e lotterie);
- i corrispettivi di vendite che richiedono l'emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle ecc.).

In questo caso, l'esercente deve comunque registrare il collegamento tra il POS utilizzato per l'incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

L'utilizzo del POS anche per l'incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale, infatti, non fa venir meno l'obbligo del collegamento.

Esempio 2:

L' esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

- un POS dedicato alle vendite che richiedono l'emissione di un documento commerciale (accessori per auto, etc.);
- un POS utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante, operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione di un documento commerciale.

In questa situazione, l' esercente deve registrare solo il collegamento tra il *POS* utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il registratore di cassa telematico.

Il *POS* impiegato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve infatti essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura *web* di collegamento compare nell'elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L' esercente può dichiarare in procedura l'utilizzo esclusivo del *POS* per le operazioni esonerate e successivamente la procedura non mostrerà più tale *POS* nell'elenco di quelli non collegati.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che gli addetti all'analisi del rischio in presenza di scostamenti tra i pagamenti elettronici e i corrispettivi inviati al fisco terrà conto dell'attività svolta dall' esercente. Pertanto, risulta molto importante che l'operatore, in occasione del collegamento, verifichi anche la coerenza dei Codici Ateco comunicati in precedenza all'Agenzia delle Entrate.

Aspetti sanzionatori:

La errata registrazione della modalità d'incasso comporta le seguenti sanzioni:

Sanzione	Violazione	Dlgs 471/97
€. 100	- omessa/incompleta trasmissione di dati che non incide sulle liquidazioni Iva (come si verifica <u>sempre se si omette il mero dato dell'incasso</u>) - entro il limite massimo di €. 1.000 per trimestre	Art. 11, co. 2-quinquies
da €.1.000 a €. 4.000	omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (RT), anche nell'ipotesi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) .	Art. 11, co. 5

In considerazione del fatto che la procedura è squisitamente tecnica, si consiglia di effettuarla mediante il supporto del tecnico che ha fornito il registratore di cassa.

Qualora quest'ultimo non sia in grado farlo, lo studio rimane a disposizione per la compilazione della comunicazione, previa redazione e sottoscrizione dell'allegato alla presente mail. In caso di assegnazione dell'incarico di tale servizio allo studio, il compenso minimo è di Euro 50,00 oltre accessori di legge fino ad un importo massimo che verrà concordato con il cliente, a seconda del numero di registratori di cassa da abbinare.

Cordiali saluti